

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DLGS 81/2008 (E S. M. DLGS 106/2009) NORME DEL COMITATO TECNICO 81 - CEI EN 62305/2 (81-10/2)

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima versione è del 2006.

Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08 (Sicurezza sul Lavoro).

Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all'aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

OBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE

L'art. 17 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28".

L'art. 84 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che "il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica".

La Norma CEI 81-10 indica che "la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa".

Le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma:

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali" (art. 29, comma 3).

Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro e non l'impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l'analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.

Carlo Dalle Molle

IMPIANTI ANTIFULMINI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI

00191 ROMA VIA MESSEDAGLIA 6 - TEL. 06/8555624 - 06-8552989


Email: info@cdm1880.it - PEC: cdm1880@legalmail.it - Website: www.cdm1880.it



PROTEZIONE CONTRO I FULMINI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

NORME DEL COMITATO TECNICO 81 - CEI EN 62305/2 (81-10/2)

PROCEDURA PER VALUTARE LA NECESSITA' DI PROTEZIONE



COMPONENTI DI RISCHIO Rx

Sorgenti di danno	Componente di rischio	Danno
Scarica diretta sulla struttura S1	RA	ad esseri viventi
	RB	materiale alla struttura
	Rc	guasto di impianti interni
Scarica a terra in prossimità della struttura S2	RM	guasto di impianti interni
Scarica diretta sulle linee entranti S3	RU	ad esseri viventi
	Rv	materiale alla struttura
	Rw	guasto di impianti interni
Scarica a terra in prossimità delle linee entranti S4	Rz	guasto di impianti interni

Carlo Dalle Molle

IMPIANTI ANTIFULMINI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI

00191 ROMA VIA MESSE DAGLIA 6 - TEL. 06/8555624 - 06-8552989

Email: info@cdm1880.it - PEC: cdm1880@legalmail.it - Website: www.cdm1880.it

